

N. R.G. 10144/2023 V.G.



IL TRIBUNALE DI BRESCIA

- Sez. Spec. Impresa -

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott.ssa Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento *ex art.* 2409 c.c. iscritto al n. R.G. **10144/2023 V.G.** promosso da:

O [REDACTED] B [REDACTED], con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
ricorrente

contro

C [REDACTED] U [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]
S [REDACTED] B [REDACTED] e G [REDACTED] B [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]
amministratori resistenti

nonché contro

M [REDACTED] P [REDACTED], F [REDACTED] M [REDACTED] e G [REDACTED] C [REDACTED], con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
già sindaci resistenti

e contro

M [REDACTED] B [REDACTED], F [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED] e S [REDACTED] M [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]
attuali sindaci resistenti

in relazione alla società F [REDACTED] s.p.a., in persona del curatore speciale avv. [REDACTED]
con l'avv. [REDACTED]

1.- O [REDACTED] B [REDACTED], titolare del diritto di usufrutto su 62.000 azioni di F [REDACTED] s.p.a. di proprietà del padre G [REDACTED] B [REDACTED], costituenti una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale, formato da complessive 610.000 azioni, premesso di avere fondato motivo di ritenere l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione di F [REDACTED] s.p.a., ha presentato denuncia *ex art.* 2409 c.c. volta ad



ottenere da parte del tribunale “*gli opportuni accertamenti sulla gestione di F[REDACTED] e, all’esito*” l’adozione dei “*provvedimenti necessari per ripristinare una situazione di legalità nella Società*”¹.

1.1.1.- La ricorrente ha esposto che F[REDACTED] è società carente di operatività, avendo quale unico asset la partecipazione quasi totalitaria (99,9%) in L[REDACTED] - ([REDACTED]) s.p.a. (di seguito anche solo “L[REDACTED]”, società appartenente al medesimo gruppo familiare), non disponendo di sede effettiva, affidando le funzioni amministrative in *outsourcing* e ricevendo da L[REDACTED] la provvista per il pagamento delle imposte; il risultato di bilancio sarebbe unicamente determinato, quanto alle passività, dalle spese per i professionisti, senza indebitamento verso il sistema bancario, quanto alle attività, da crediti verso la stessa L[REDACTED] derivanti dall’accordo di risanamento del gruppo e dalla cessione nel 2021 di altra controllata (la G[REDACTED] R[REDACTED] s.r.l.).

La ricorrente ha, altresì, allegato che il capitale sociale di F[REDACTED] è posseduto, in parti uguali, dai tre rami familiari facenti capo ai fratelli G[REDACTED] B[REDACTED] S[REDACTED] B[REDACTED] e G[REDACTED] B[REDACTED], precisando che quest’ultimo ha ceduto la propria partecipazione mediante donazione ai figli S[REDACTED] J[REDACTED] e P[REDACTED] G[REDACTED], sicché la compagine di F[REDACTED] è attualmente composta:

- per 1/3 del capitale sociale, pari a n. 203.333 azioni, dalla ricorrente e dal padre;
- per 1/3 del capitale sociale, pari a n. 203.333 azioni, da S[REDACTED] B[REDACTED];
- per 1/3 del capitale sociale, pari a n. 203.333 azioni, da S[REDACTED] J[REDACTED] e P[REDACTED] G[REDACTED] B[REDACTED], titolari ciascuno di 67.778 azioni interamente possedute, pari a 1/9 del capitale sociale, e di ulteriori 67.778 azioni possedute in comproprietà per la quota di ½ ciascuno, pari a 1/9 del capitale sociale.

F[REDACTED], amministrata da un c.d.a. originariamente composto dai tre fratelli G[REDACTED] S[REDACTED] e G[REDACTED] B[REDACTED] e dal dott. C[REDACTED] U[REDACTED] presidente, è attualmente amministrata da un c.d.a. composto da tre membri (numero così ridotto dall’assemblea del 1.8.2023), a seguito delle dimissioni di G[REDACTED] B[REDACTED] in data 16.6.2023.

Nelle more del presente procedimento, segnatamente in data 28.9.2023, anche C[REDACTED] U[REDACTED] ha rassegnato le dimissioni dalla carica per poi essere cooptato dal c.d.a. riunitosi il 4.10.2023 ai sensi dell’art. 2386 c.c.

¹ In particolare, la ricorrente ha chiesto al tribunale di:

- “(i) *ordinare l’ispezione dell’amministrazione di F[REDACTED] s.p.a.*;
- “(ii) *adottare i provvedimenti di cui all’art. 2409, comma 4, cod. civ. e, in particolare, revocare ovvero sospendere gli attuali componenti del C.d.A. E del Collegio Sindacale di F[REDACTED] s.p.a. e nominare un amministratore giudiziario (o un collegio di amministratori) munito dei più ampi poteri di gestione, ordinaria e straordinaria, ordinando allo stesso amministratore giudiziario di sostituire gli attuali componenti del C.d.A. di L[REDACTED] - ([REDACTED]) s.p.a. con soggetti di comprovata esperienza e indipendenza e di adoperarsi in modo pieno e tempestivo per attuare tutte le attività e le azioni necessarie e/o utili nell’interesse della Società;*
- “(iii) *pronunciare, se del caso con decreto inaudita altera parte, tutti gli opportuni ed urgenti provvedimenti volti ad impedire la commissione di ulteriori irregolarità in F[REDACTED] s.p.a. e in L[REDACTED] - ([REDACTED]) s.p.a. Con rifusione di spese e competenze del presente procedimento*”.



In data 6.7.2023, ossia alcuni giorni dopo il deposito del ricorso (22.6.2023), sono stati inoltre nominati i nuovi sindaci (ragion per cui all'udienza del 9.8.2023 è stato richiesto e concesso un termine per la notifica del ricorso al nuovo collegio sindacale: v. *infra*).

In ricorso è, poi, precisato che I[REDACTED] è partecipata per il 99,9% da F[REDACTED] e per lo 0,1% dai tre rami della famiglia in parti uguali (110 azioni in capo a G[REDACTED], 110 azioni in capo a S[REDACTED] e 110 azioni in comproprietà tra S[REDACTED] J[REDACTED] e P[REDACTED] G[REDACTED]). Sino al deposito del ricorso, I[REDACTED] era amministrata da un c.d.a. composto dai consiglieri delegati S[REDACTED] e G[REDACTED] B[REDACTED], ai quali, con delibera assembleare del 6.7.2023, è stato aggiunto il dott. S[REDACTED] Z[REDACTED] con funzioni di presidente e legale rappresentante della società.

Nell'ambito di tale società, la ricorrente non avrebbe, pertanto, alcuna possibilità di intervento mediante gli strumenti tipici di cui agli artt. 2367, 2377, 2393-bis, 2408 e 2409 c.c.

1.1.2.- Premesso quanto sopra, la ricorrente ha, in via generale, lamentato che F[REDACTED], sebbene a ciò obbligata dalla legge, non eserciterebbe alcuna effettiva attività di direzione e coordinamento nei confronti della controllata I[REDACTED], all'interno della quale si starebbe consumando la maggior parte delle irregolarità oggetto di denuncia, essendosi la controllante disinteressata di ogni vicenda inerente la controllata nella totale acquiescenza del collegio sindacale.

F[REDACTED] costituirebbe, del resto, un mero "schermo" rispetto a I[REDACTED], finalizzato proprio a impedire ogni controllo sulla gestione di quest'ultima da parte della minoranza: il controllo di F[REDACTED] sarebbe infatti esercitato dal solo S[REDACTED] B[REDACTED] in virtù della titolarità di 1/3 delle azioni, nonché del diritto di voto sulle azioni rappresentanti un ulteriore terzo del capitale sociale, in forza del pegno costituito in suo favore dai nipoti S[REDACTED] J[REDACTED] e P[REDACTED] G[REDACTED] B[REDACTED]. La conduzione della controllata risponderebbe unicamente a esigenze personali dei componenti degli altri due rami familiari, in spregio alle più basilari regole di corretta gestione.

1.1.3.- Le irregolarità singolarmente contestate in ricorso concernono:

1) la costituzione di un pegno sulle azioni cedute da S[REDACTED] B[REDACTED] a S[REDACTED] J[REDACTED] e P[REDACTED] G[REDACTED] B[REDACTED] in favore del donante, risalente al 21.11.2014 ma "scoperto" solo nel 2022, in riferimento al quale la ricorrente lamenta che:

- i) l'operazione non sarebbe mai stata sottoposta all'assemblea delle due società ai sensi di statuto;
- ii) si tratterebbe di atto verosimilmente simulato;
- iii) l'atto costitutivo di pegno sarebbe nullo per mancanza di causa, dato che la garanzia sarebbe sovrabbondante rispetto all'obbligazione garantita.

In conseguenza di quanto sopra vi sarebbe una illegittima assunzione da parte di S[REDACTED] B[REDACTED] del controllo su F[REDACTED] e I[REDACTED] senza dichiarazione dell'esercizio della direzione unitaria,



esercitando egli diritto di voto per il 66% del capitale sociale, essendo amministratore di F[REDACTED] e consigliere delegato di L[REDACTED] e non rispettando i doveri di informazione che sullo stesso gravano;

2) l'inadeguatezza degli assetti organizzativi, in quanto la stessa struttura del gruppo sarebbe irrazionale, due delle società del gruppo essendo inattive (F[REDACTED] e G[REDACTED] B[REDACTED]); sarebbero, inoltre, assenti i flussi informativi infragruppo e vi sarebbero stati plurimi e ingiustificati rinvii nella predisposizione dei bilanci F[REDACTED] e L[REDACTED] (al 31.12.2022), con il beneplacito dei sindaci, con conseguente ritardo dell'assemblea annuale *ex art. 2364 c.c.*;

3) quanto alla gestione di L[REDACTED]

i) il suo patrimonio immobiliare sarebbe posto in pericolo dall'esito dell'azione revocatoria promossa dalla ex moglie di G[REDACTED] B[REDACTED] anche nei confronti di L[REDACTED], pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia: la ricorrente ha, al riguardo, segnalato che l'azione, accolta in primo grado con sentenza n. 2538/2020, ha comportato la revoca, anche nei confronti di L[REDACTED], dell'atto con cui nel 2014 era stato accertato l'acquisto per usucapione da parte della società di un immobile in cui la stessa svolgerebbe principalmente la propria attività produttiva, immobile peraltro già gravato da ipoteca giudiziale iscritta dalla ex moglie di G[REDACTED] B[REDACTED]. Il contenzioso sarebbe stato gestito da parte di L[REDACTED] "senza alcuna trasparenza"; nel bilancio della società non sarebbe stata adottata alcuna precauzione per il caso di una eventuale soccombenza;

ii) l'iscrizione in bilancio "senza cautele" riguarderebbe anche un altro immobile di proprietà di L[REDACTED], oggetto di contenzioso, questa volta per iniziativa di G[REDACTED] B[REDACTED], padre della ricorrente, che ne invoca l'usucapione;

iii) sarebbero, poi, riscontrabili anomalie nella gestione delle pratiche edilizie relative ad alcuni immobili di proprietà di L[REDACTED] nei Comuni di Pisogne e Costa Volpino (i.e. autorizzazione edificatoria in scadenza, problemi di agibilità e manutenzione di un capannone e relative tettoie, utilizzo di spazi aziendali per esigenze personali degli amministratori e loro familiari);

iv) gli amministratori di L[REDACTED] avrebbero riconosciuto compensi e benefits non giustificati ad alcuni dipendenti, in particolare, a J[REDACTED] J[REDACTED] B[REDACTED], figlio di S[REDACTED] B[REDACTED];

v) i medesimi amministratori avrebbero, infine, gestito in maniera inadeguata e approssimativa le delicate pratiche ambientali cui l'attività d'impresa è soggetta, come da sanzione amministrativa comminata a febbraio 2022 per irregolare gestione dei rifiuti nei siti aziendali.

Le suddette irregolarità sarebbero imputabili agli amministratori di F[REDACTED] e di L[REDACTED], mentre i sindaci sarebbero venuti totalmente meno ai loro doveri di vigilanza e attivazione in presenza di situazioni anomale.



1.1.4.- Con la nota autorizzata di replica del 23.10.2023, O [REDACTED] B [REDACTED] oltre a ribadire l'attualità delle irregolarità lamentate in ricorso, ne ha esposte di ulteriori, emerse successivamente e ritenute dalla ricorrente altrettanto "gravi". In particolare:

i) la cooptazione di U [REDACTED] nel c.d.a. di F [REDACTED] che violerebbe ogni regola di correttezza e trasparenza, essendo peraltro intervenuta senza la doverosa sottoposizione e informativa all'assemblea dei soci;

ii) indebite estrazioni di denaro a favore di amministratori, soci e loro familiari esponenti del gruppo di maggioranza; segnatamente:

- per la prima volta dopo decenni l'assemblea di L [REDACTED] in data 6.7.2023 avrebbe deliberato in € 100.000 annui il compenso per il c.d.a.: si tratterebbe di somma non ragionevole e non in correlazione con le dimensioni della società e con l'impegno richiesto per la carica;

- dal luglio del 2023 risulterebbe l'anomalo aumento nella misura massima possibile delle retribuzioni di P [REDACTED], S [REDACTED] e M [REDACTED] B [REDACTED] (quest'ultimo figlio di S [REDACTED]);

- nel settembre del 2023 i suddetti lavoratori avrebbero ottenuto un anticipo di TFR "*in assenza per quanto dato sapere delle condizioni di legge*";

- J [REDACTED] B [REDACTED] (anch'egli figlio di S [REDACTED]) continuerebbe a essere assunto presso L [REDACTED] con utilità per l'impresa "da verificare";

iii) mancata approvazione del bilancio della controllata G [REDACTED] B [REDACTED] (partecipata al 10% da F [REDACTED] e al 90% da L [REDACTED]);

iv) irregolarità nel bilancio L [REDACTED] al 31.12.2022: risulterebbe, in particolare, mancante l'indicazione del criterio di valorizzazione delle rimanenze finali di magazzino, omissione informativa assai rilevante anche ai fini fiscali, con rischio di accertamento da parte dell'Agenzia Entrate; l'omissione inoltre ridimensionerebbe il dato relativo all'utile di esercizio;

v) irregolarità nella gestione delle cave, in particolare presso la Cava di gesso in A [REDACTED], in relazione alla quale il Comune di Rogno avrebbe già comminato sanzione pecuniaria.

Quanto al nuovo collegio sindacale, permarrebbe secondo la ricorrente la mancata vigilanza sulla gestione e amministrazione della società, con conseguente estensione ai nuovi sindaci delle censure omissive già lamentate nei confronti del precedente organo di controllo.

2.- Tutte le altre parti si sono costituite in giudizio, replicando puntualmente alle allegazioni e deduzioni avversarie e concludendo per l'inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza ex art. 2409 c.c.; nel termine assegnato le parti resistenti hanno, inoltre, depositato nota di controreplica, assumendo puntuali difese anche in ordine alle nuove censure sollevate dalla ricorrente.

La società, che nelle prime difese si era rimessa alle valutazioni del tribunale, ha con la memoria di replica concluso per la reiezione dell'istanza. Inammissibilità e infondatezza del ricorso sono state,



infine, sostenute dal nuovo collegio sindacale, costituitosi in vista dell'udienza di discussione del 17.11.2023.

3.- Il ricorso non merita accoglimento.

3.1.- Come noto, l'azione *ex art.* 2409 c.c. ha finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, purché attuali e idonee a produrre effetti lesivi per la società nel cui interesse il ricorso è presentato (o per una sua controllata); tali irregolarità devono, dunque, essere quantomeno idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività sociale.

Proprio il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l'azione lesiva, già verificatasi a distanza di tempo, abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.

L'istituto è, del resto, privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni a posteriori tipiche delle azioni di responsabilità.

Come più volte ricordato da questo tribunale (cfr. ordinanze 21.1.2020 e 19.6.2020), l'espressa introduzione del requisito in esame, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non arrestati, fonte di danno per la società. Così facendo - si è detto - il legislatore ha inteso spostare l'interesse protetto da quello generale (corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell'ente e dei suoi soci (non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale).

Assumendo, dunque, rilievo ai sensi dell'art. 2409 c.c. solo le violazioni dei doveri degli amministratori tali da compromettere il corretto esercizio dell'attività di impresa e da determinare pericolo di danno per la società o per le controllate, non sono suscettibili della denuncia in oggetto ipotetiche violazioni dei doveri che, seppur gravanti sull'organo amministrativo, sono strumentali al corretto esercizio dei diritti dei soci e dei terzi ovvero ai corretti rapporti tra la compagine sociale, così come contestazioni in ordine a ipotetici vizi o carenze di bilancio.



3.2.- Nel caso in esame, è agevole evidenziare che le censure sollevate dalla ricorrente, anche considerate nel loro complesso, difettano palesemente dei requisiti richiesti dalla natura del procedimento come sopra sintetizzati.

La stessa principale doglianza sottesa a tutto il ricorso, inerente la “struttura” del gruppo e la configurazione di F[REDACTED] quale mero “schermo” di L[REDACTED] finalizzato a impedire ogni controllo sulla gestione di quest’ultima da parte della minoranza, appare eccentrica rispetto alla natura e alle finalità del procedimento azionato oltre che priva di fondamento.

3.3.- Premesso che scopo della *holding* familiare è, di regola, quello di tutelare l’integrità del patrimonio aziendale della famiglia, separandolo e ponendolo al riparo dalle vicende e problematiche personali dei singoli soci, nonché facilitandone il passaggio generazionale, l’organizzazione societaria che preveda la creazione di una *holding* nella cui compagine siano rispettate le proporzioni tra i membri o rami familiari e di società operative dalla stessa prevalentemente o interamente partecipate, amministrate (anche) da professionisti non soci, oltre a rappresentare modello assai diffuso, non comporta di per sé alcuna patologia organizzativa suscettibile di censura, non violando in quanto tale i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società appartenenti al gruppo.

L’esigenza di separare l’attività di *holding* da quelle commerciali/industriali è espressione dell’autonomia negoziale e, come tale, incensurabile, non connotandosi di per sé come abusiva o elusiva (ad esempio della normativa fiscale: cfr. al riguardo Cass. n. 8893/2017).

Ne consegue che tutte le doglianze inerenti la stessa conformazione del gruppo controllato da F[REDACTED] sono inconferenti poiché inidonee a rappresentare un *vulnus* per la gestione economico-patrimoniale della controllante.

È peraltro singolare che solo ora la ricorrente, nella sua qualità di usufruttuaria delle azioni del padre G[REDACTED] B[REDACTED], si dolga di una struttura societaria pacificamente in essere sin dal 1998, con conseguente palese carenza anche del requisito di tempestività dell’azione.

L’incensurabilità della struttura societaria da tempo prescelta dai fratelli B[REDACTED] - che ha visto la partecipazione attiva nell’amministrazione di varie società del gruppo dello stesso G[REDACTED] B[REDACTED], dimessosi dai consigli di amministrazione di F[REDACTED] e G[REDACTED] B[REDACTED] solo a giugno di quest’anno e amministratore delegato di L[REDACTED] sino al giugno del 2022 - evidenzia l’esorbitanza dei fatti denunciati dal perimetro del procedimento azionato, non costituendo tali fatti gravi irregolarità gestionali di F[REDACTED] ma inerendo rapporti tra soci, insuscettibili di arrecare danno alla società, o vicende relative ad altra società, l’operativa L[REDACTED] in relazione alla quale la ricorrente è pacificamente carente di legittimazione ad agire. Va, infatti, escluso che il socio di una controllante possa, tramite il procedimento *ex art.* 2409 c.c., denunciare fatti inerenti la gestione di società



controllate, posto che la norma attribuisce rilievo alle controllate esclusivamente quali danneggiate dalle irregolarità gestorie commesse dagli amministratori della controllante.

In ogni caso, la presunta “opacità” del soggetto controllante risulta, al vaglio degli elementi in concreto offerti in atti, inconsistente e inidonea a rivelare fondate ipotesi di irregolarità così come lamentate dalla ricorrente e di seguito sinteticamente esaminate.

3.4.1.- Quanto alla carenza di assetti organizzativi, l’attualità dell’argomento - tornato in voga con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, che ha invero solo precisato e accentuato obblighi già chiaramente previsti nel nostro ordinamento (cfr. artt. 2381 e 2403 c.c., artt. 53 t.u.b. e 149 lett. b) t.u.f., art. 6 d.lgs. n. 231/2001)² - non risolve i dubbi già esistenti circa la censurabilità ex art. 2409 c.c. dell’ipotetica violazione, considerato che il procedimento in oggetto non può essere utilizzato per sindacare le scelte organizzativo-gestorie e di politica economica, fermo il noto limite della valutazione di ragionevolezza, da compiersi tenuto conto dell’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste, oltre che della cura mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio (*ex multis*, Cass. n. 12108/2020).

Senonché la doglianza è, nella specie, talmente generica da non consentire al tribunale di compiere valutazioni di sorta e alle controparti di difendersi nel merito della censura, ferme restando le considerazioni già svolte in punto di inattualità della presunta violazione (agli amministratori di F█████ sarebbe, infatti, imputato il mantenimento di assetti statutari e imprenditoriali in essere dal 1988) e di inconfigurabilità di un difetto strutturale o di una anomalia organizzativa nella scelta del sistema holding-società operative adottata dal gruppo.

3.4.2.- Del tutto legittima appare la cooptazione di C█████ U█████ nel c.d.a. di F█████, non essendo la sentenza di condanna per il reato fiscale (e la relativa pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche) irrevocabile e avendo il c.d.a. adempiuto al dovere posto dall’art. 2386 c.c.

3.4.3.- Inconferenti in questa sede (attenendo unicamente ai rapporti tra soci) e comunque in via assorbente superate risultano le censure inerenti il pegno costituito in favore del donante S█████ B█████ sulle azioni cedute a S█████ e P█████ G█████ B█████ come segnalato dagli amministratori nella nota di replica e puntualmente documentato in atti (cfr. doc. 61 dei resistenti G█████ a e S█████ B█████), con atto a rogito del notaio B█████ del 27.10.2023 tale pegno è stato estinto, avendovi S█████ B█████ rinunciato irrevocabilmente e avendo P█████ G█████ e S█████ J█████ B█████ accettato tale rinuncia.

² Nella prospettiva del Codice della Crisi, come noto, il percorso evolutivo attuato dalla disciplina degli assetti organizzativi si traduce in una anticipata valutazione dei segnali di crisi tramite un costante monitoraggio dell’andamento dell’attività e un conseguente dovere di pianificazione degli interventi e dei rimedi prima ancora che lo scenario di crisi si manifesti.



La doglianza sottende la contestazione inerente l'asserito ruolo di S [REDACTED] B [REDACTED] quale *holding* persona fisica in assenza di adeguata indicazione del presunto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di quest'ultimo su F [REDACTED] (e su L [REDACTED]) ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c. e un presunto conflitto di interessi tra organi gestori di entrambe le società.

Non vi è, tuttavia, concreta evidenza dell'asserita soggezione del gruppo alla direzione e al coordinamento di S [REDACTED] B [REDACTED] non essendo stati allegati fatti gestori che testimonino in concreto tale etero-direzione e risultando, in ogni caso, inconferente il riferimento alla disciplina degli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 2497-*bis* c.c., testualmente applicabili alle società "soggette" ad attività di direzione e coordinamento da parte di "società" o "enti" (e non di persone fisiche, la cui indicazione quali "capogruppo" presso il registro delle imprese appare peraltro impraticabile).

Né la comunanza di taluni amministratori tra F [REDACTED] e L [REDACTED] legittima di per sé a ipotizzare l'esistenza di conflitti d'interesse, i cui specifici tratti nemmeno sono stati delineati dalla ricorrente, considerato, peraltro, che in entrambe le società la legale rappresentanza è stata affidata a professionisti indipendenti.

3.4.4.- Sono, altresì, inidonee a dare ingresso all'ispezione richiesta le erogazioni di denaro eseguite presso L [REDACTED] in favore di esponenti dei rami familiari "di maggioranza".

3.4.4.1.- L'emolumento deliberato per il c.d.a. di Lages di complessivi € 100.000,00 annui, per quanto in precedenza non attribuito, appare del tutto legittimo e congruo rispetto al numero dei consiglieri, all'attivo della società (pari a oltre 26 milioni di euro, con un incremento di 4 milioni rispetto all'esercizio precedente) e agli ultimi dati di fatturato (pari a oltre 16 milioni di euro, con un incremento di 7 milioni rispetto a precedente esercizio).

3.4.4.2.- Per stessa allegazione della ricorrente, gli aumenti di retribuzione eseguiti in favore dei dipendenti apicali di L [REDACTED] P [REDACTED], S [REDACTED] e M [REDACTED] B [REDACTED] sono avvenuti entro i limiti massimi consentiti; è peraltro pacifico che le posizioni da questi ultimi occupate ineriscono ruoli di responsabilità (per le aree commerciale, produttiva e di ricerca/sviluppo), sicché l'aumento non appare giustificare i non meglio precisati sospetti della ricorrente, la quale, del resto, ha mancato di evidenziare ipotetiche carenze professionali o gestionali di tali soggetti. Operando indubbiamente la *business judgement rule*, la censura risulta, così come formulata, irricevibile anche in ragione della natura comunque "bagatellare" della presunta violazione.

3.4.4.3.- Analoghe considerazioni vanno svolte in riferimento agli anticipi di TFR, la cui presunta illegittimità non è stata minimamente argomentata né risulta suffragata da riscontri obiettivi. Pare inoltre del tutto carente il profilo di lesività per il patrimonio sociale.



3.4.5.- Quanto alla permanenza del rapporto di lavoro con il dipendente svantaggiato J. [REDACTED] B. [REDACTED], la doglianza non va al di là di una mera congettura, essendosi la ricorrente limitata a porre in dubbio “l'utilità” per la società di tale assunzione, senza peraltro offrire elemento alcuno a supporto delle proprie perplessità.

3.4.6.- Insuscettibili di censura *ex art. 2409 c.c.* sono, poi, le presunte “*gravi irregolarità procedurali e sostanziali*” del “*bilancio d'esercizio di F. [REDACTED] al 31 dicembre 2022, la cui approvazione*” sarebbe “*stata oggetto di continui e ingiustificati rinvii*”, determinati dalle “*difficoltà a chiudere quello di L. [REDACTED]*”, con conseguente asserita mancata “*convocazione dell'assemblea nel termine di legge e di Statuto senza che sussistessero i presupposti per il differimento*”.

Ora, è documentale e pacifico che l'approvazione del bilancio F. [REDACTED] sia stata per due volte differita al fine di acquisire preventivamente il bilancio della controllata Lages che costituisce il principale *asset* dell'attivo patrimoniale della controllante.

Andata deserta la prima convocazione per il 29 giugno 2023, in data 6 luglio 2023 si è tenuta - in assenza sia di O. [REDACTED] sia di G. [REDACTED] B. [REDACTED] - l'assemblea dei soci di F. [REDACTED] in seconda convocazione, la quale ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e nominato un nuovo collegio sindacale; in pari data è stato altresì approvato il bilancio della controllata L. [REDACTED]

I suddetti rinvii erano, pertanto, obiettivamente giustificati³; intervenuta la delibera di approvazione nel termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, così come consentito dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., la doglianza, oltre a coinvolgere vicende del tutto estranee all'amministrazione dell'impresa, si appalesa inconsistente e inattuale, nonché inidonea a produrre qualsivoglia danno per la società.

3.4.7.- Parimenti superata è la contestazione - peraltro del tutto estranea alla gestione di F. [REDACTED] - sollevata dalla ricorrente in sede di memoria di replica in merito alla mancata approvazione del bilancio di G. [REDACTED] B. [REDACTED]: è al riguardo sufficiente rilevare che tale bilancio risulta approvato in data 17.10.2023, con un ritardo plausibilmente motivato, almeno in parte, dalle dimissioni dello stesso G. [REDACTED] B. [REDACTED] dalla carica di presidente del c.d.a. e amministratore delegato intervenute in data 16.6.2023 e dalla necessità di nominare in seno alla predetta società un nuovo c.d.a. in ragione della clausola *simul stabunt simul cadent*, nomina intervenuta il 7.8.2023.

3.4.8.- Quanto alle doglianze inerenti la valorizzazione nei bilanci sociali degli immobili oggetto dei contenziosi menzionati dalla ricorrente, a parte la genericità della contestazione e la sua esorbitanza

³ È sufficiente leggere i verbali consiliari di F. [REDACTED] citati in atti per constatare che l'organo amministrativo di L. [REDACTED] ha dovuto attendere la conclusione delle verifiche del revisore legale R. [REDACTED] s.r.l., pervenute solo in data 12 giugno 2023, le quali hanno, peraltro, condotto a una relazione positiva. Del tutto generiche ed esorbitanti rispetto al perimetro del presente procedimento sono, poi, le critiche all'operato degli amministratori di L. [REDACTED]



dall'ambito delle irregolarità censurabili con il procedimento *ex art.* 2409 c.c.⁴, va in via assorbente segnalato che di tali contenziosi è stato dato conto nella nota integrativa del bilancio L■■■■■ chiuso al 31.12.2022 (cfr. pag. 15 lett. b e c del doc. 50 dei resistenti G■■■■■ e S■■■■■ B■■■■■⁵) e che uno dei predetti giudizi è stato oggetto di transazione nelle more del presente procedimento (come allegato e documentato dalla stessa ricorrente: cfr. memoria 23.10.2023, pag. 3 e docc. 42-43⁶).

Palesamente infondata è, ancora, la doglianza di omessa indicazione, nel medesimo bilancio L■■■■■ 2022, del criterio di valorizzazione delle rimanenze finali di magazzino: invero, nella nota integrativa prodotta in atti viene chiaramente enunciato il criterio di valorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2426, co. 1, n. 9 c.c. e dall'OIC 13 (*"le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato"*). Significativo è, peraltro, che, come segnalato dai resistenti e non smentito dalla ricorrente, tale criterio sia identico a quello indicato nelle note integrative di tutti i precedenti bilanci redatti e approvati da C■■■■■ B■■■■■ quale amministratore con deleghe di L■■■■■

3.4.9.- Da ultimo non assurge a irregolarità nella gestione F■■■■■ di rilevanza tale da giustificare il procedimento azionato dalla ricorrente la violazione amministrativa che ha comportato l'applicazione, si noti, nei confronti di L■■■■■ di una sanzione pecuniaria da parte del Comune di Rogno per lo scavo di materiale in eccesso rispetto alla profondità massima degli scavi autorizzati: al riguardo è sufficiente rilevare che l'unicità del provvedimento menzionato e il suo contenuto (lo scostamento dai volumi autorizzati si attesta su un valore non superiore all'1%) depone per

⁴ Posto che, al fine di giustificare l'ispezione e i conseguenti provvedimenti *ex art.* 2409 c.c., è necessario che gli ipotetici difetti di informativa nel documento contabile riguardino poste di particolare rilievo, aventi incidenza sostanziale sulla determinazione del risultato di esercizio, e siano idonei a procurare un danno per il patrimonio della società, non essendo sufficiente che il pregiudizio sia costituito dalla mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società.

⁵ Ove si legge: *"Immobilizzazioni materiali: Le immobilizzazioni materiali nette sono pari a € 15.455.612 (€ 16.390.881 nel precedente esercizio). Al riguardo si precisa quanto segue: ... b. la quota di 1/6 di alcuni immobili, acquisiti dalla società in forza di usucapione ultraventennale formalizzata con verbale di mediazione del 2014, è stata oggetto di revocatoria ordinaria da parte dell'ex coniuge di uno dei soggetti usucapiti; la società ha tempestivamente appellato la sfavorevole sentenza di primo grado; sulla base delle informazioni fornite dai legali che assistono la società in questa vicenda, questi ritengono che vi siano buone probabilità che l'appello possa avere esito positivo per la società e pertanto al momento non è possibile stimare né le probabilità di soccombenza, né la quantificazione dell'eventuale danno, che in ogni caso sarebbe costituito dalla rifusione delle spese legali; in ragione di quanto sopra non si è costituito alcun fondo rischi nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile OIC 31; c. con atto di citazione notificato in data 21.12.2022, un ex amministratore della Società ha convenuto in giudizio quest'ultima, sostenendo di aver usucapito alcuni beni immobili di proprietà della Società. L■■■■■ (rappresentata dal curatore speciale nominato ex art. 79 c.p.c.) si costituirà in giudizio entro il termine del 1° giugno. Sulla base degli accertamenti allo stato svolti, risulta comunque possibile escludere la sussistenza dei presupposti dell'usucapione immobiliare invocata dall'attore"*.

⁶ Del tutto inconferente in questa sede è il non meglio precisato collegamento allusivamente ipotizzato dalla ricorrente a pag. 3 della memoria del 23.10.2023 tra le *"estrazioni di denaro"* eseguite da L■■■■■ in favore dei dipendenti P■■■■■ G■■■■■ e S■■■■■ L■■■■■ B■■■■■ e l'*"intervenuto accordo transattivo per la definizione del contenzioso coinvolgente anche il patrimonio immobiliare di L■■■■■ tra, da un lato, il sig. C■■■■■ B■■■■■ e i figli e, da altro lato, la ex moglie del primo si.gra H■■■■■ R■■■■■"*.



l'occasionalità della violazione, peraltro connotata di scarsa rilevanza attesa la misura della sanzione (€5.145,00).

4.- Non ravvisandosi la stessa materialità delle condotte denunciate dalla ricorrente, ogni rilievo inerente omissioni di controllo in capo ai collegi sindacali avvicendatisi appare del tutto inconsistente.

5.- Per le ragioni che precedono, il ricorso *ex art.* 2409 c.c. proposto da O [REDACTED] B [REDACTED] deve essere integralmente respinto, con condanna della ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite, in ragione della soccombenza processuale e del principio di causalità. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi stabiliti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, d.m. 147/2022) per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminato e complessità elevata; ai compensi unici liquidati in favore delle parti S [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED], F [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] vanno altresì applicate le maggiorazioni previste in caso di pluralità di soggetti aventi la stessa posizione processuale dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 in misura del 30% per ogni soggetto oltre il primo.

6.- L'azione, chiaramente infondata, non appare connotata da temerarietà e mala fede tali da giustificare l'esercizio positivo del potere discrezionale contemplato dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

p.q.m.

Il tribunale, visto l'art. 2409 c.c., respinge il ricorso proposto da O [REDACTED] B [REDACTED] per la denuncia di gravi irregolarità nella gestione della F [REDACTED] s.p.a.;

condanna la ricorrente a rifondere alle altre parti le spese di lite che liquida nei seguenti importi:

€ 3.329,00 in favore di F [REDACTED] s.p.a.;

€ 3.329,00 in favore di C [REDACTED] U [REDACTED];

€ 4.327,70 in favore di G [REDACTED] e S [REDACTED] B [REDACTED];

€ 5.526,01 in favore di M [REDACTED] P [REDACTED], F [REDACTED] M [REDACTED] e G [REDACTED] C [REDACTED];

€ 5.526,01 in favore di M [REDACTED] B [REDACTED], F [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED] e S [REDACTED] M [REDACTED];

oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 27.11.2023

Il presidente
Dott. Raffaele Del Porto

